



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI



COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2010/2011

Comunicato Ufficiale N° 19 del 26 Novembre 2010

CODICE FISCALE CALCIATORI

Pervengono al Comitato Regionale Puglia LND richieste di tesseramento prive di codice fiscale.

Si ricorda a tutte le società dipendenti che, con l'inizio della nuova stagione, è stata resa obbligatoria la trascrizione del codice fiscale sullo stampato di colore giallo in quanto necessaria per la registrazione del tesseramento.

Si raccomanda pertanto che il predetto codice fiscale sia assolutamente **LEGGIBILE** ed **ESATTO**, al fine di dar seguito al tesseramento e di velocizzare la procedura di registrazione.

Si confida nella necessaria collaborazione delle società.

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 15 DEL 12 NOVEMBRE 2010)

Oggetto : Adempimenti ed obblighi fiscali di rilevante importanza per le associazioni e società della Lega Nazionale Dilettanti.

Si rende opportuno, anche in relazione ad alcuni accertamenti emessi recentemente dall'Agenzia delle entrate, richiamare l'attenzione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a questa Lega, su alcuni adempimenti ed obblighi fiscali la cui inosservanza può comportare conseguenze rilevanti di natura economica.

1- Tenuta della contabilità separata per l'attività commerciale

Le società e associazioni sportive hanno l'obbligo di tenere, per l'attività commerciale svolta, e, quindi sia ai fini IRES e IRAP che ai fini IVA, la contabilità separata in modo che possano essere distinte e rilevate tutte le movimentazioni relative alla stessa attività commerciale.

La contabilità separata si pone in essere enucleando dalla contabilità generale tutti i proventi ed i costi relativi all'attività commerciale che devono essere registrati nei libri/registri previsti dalla normativa vigente a seconda del regime contabile (contabilità ordinaria o semplificata) cui è tenuta la società o associazione sportiva.

Per i soggetti che optano per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, come è noto, è previsto un particolare e semplificato regime contabile che richiede la tenuta del solo prospetto di cui al D. M. 11 febbraio 1997, nel quale vanno annotate tutte le movimentazioni aventi natura commerciale e che costituisce base per la liquidazione trimestrale dell'IVA forfettaria da detrarre e per la determinazione del reddito (3% dei proventi commerciali).

L'inosservanza dell'obbligo della tenuta della contabilità separata rende inattendibile, ai fini fiscali, la contabilità della società o associazione con conseguente possibile accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) che ai fini IVA.

2 – Modalità di effettuazione dei pagamenti

Tutti i pagamenti a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi effettuati devono essere eseguiti, se di importo superiore a € 516,46, tramite banca, uffici postali ovvero con le altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (c/c bancari e postali intestati alla società/associazione sportiva, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle società/associazioni destinatarie dei versamenti).

Anche le erogazioni liberali, detraibili nei limiti del 19% di un importo complessivo annuo di € 1.500 per ciascun periodo d'imposta, devono essere effettuate dal soggetto erogante con le stesse modalità qualunque sia l'importo dell'erogazione liberale stessa.

L'inosservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti per gli importi superiori ad € 516,46, comporta per le società/associazioni che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398/91, la decadenza delle agevolazioni recate dalla medesima legge n. 398 e, comunque, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La decadenza dei benefici previsti dalla legge n. 398/91 ha come conseguenza, tra l'altro, il recupero a tassazione della parte dell'IVA detratta forfettariamente ai sensi della medesima legge n. 398, oltre, ovviamente, l'applicazione delle sanzioni per insufficiente versamento ed omessa dichiarazione IVA, nonché la determinazione del reddito nei modi normali con sanzioni per l'infedele dichiarazione ai fini IRES e IRAP conseguente alla accertata omissione della contabilità prescritta per i soggetti che non beneficiano della medesima legge n. 398.

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

1.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 10 DELL'UFFICIO STUDI TRIBUTARI DEL 15 NOVEMBRE 2010)

Oggetto : Prossime scadenze fiscali 2010

Si riportano, di seguito, le date di scadenza dei principali adempimenti fiscali che devono essere osservati fino a tutto il 2010, fermo restando il termine periodico del giorno 16 di ciascun mese per l'effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA, nonché del giorno 15 di ciascun mese per l'annotazione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che hanno optato per la legge n. 398/91, sul prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 delle operazioni effettuate nel mese precedente.

30 novembre 2010

- Società e associazioni con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (bilancio al 31 dicembre):

Versamento con modalità telematiche della 2^a o unica rata di acconto relativo all'anno 2010 delle imposte IRES e IRAP con il codice di tributo 2002 per l'IRES e 3813 per l'IRAP.

- Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati:

Versamento della 2^a o unica rata di acconto per l'anno 2010 dell'IRPEF e IRAP con il codice di tributo 4034 per l'IRPEF e 3813 per l'IRAP. Il versamento va effettuato con Mod. F 24 con modalità telematiche per i titolari di partita IVA ovvero con Mod. F 24 presso banche, agenzie postali e concessionari per i non titolari di partita IVA.

16 dicembre 2010

- Società e associazioni con esercizio sociale dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010:

Versamento delle imposte IRES e IRAP a saldo per il periodo d'imposta 2009/2010 (bilancio al 30 giugno 2010) ed in acconto per il periodo d'imposta 2010/2011 (bilancio al 30 giugno 2011). Il versamento va effettuato con Mod. F 24 con modalità telematiche utilizzando il codice 2003 per il saldo IRES 2009 ed il codice 3800 per il saldo IRAP 2009, mentre per gli acconti va utilizzato il codice 2001 per il 1^a acconto IRES 2010 ed il codice 3812 per il 1^a acconto IRAP.

- *Versamento saldo ICI (per tutti i soggetti proprietari di immobili).*

27 dicembre 2010

- Versamento dell'acconto IVA annuale: Dal versamento sono esonerate le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91.

L'acconto IVA, va versato se di importo superiore ad € 103,30, e va determinato seguendo alternativamente i seguenti criteri:

a) metodo storico : l'acconto va calcolato nella misura dell'88% dell'IVA dovuta per il mese di dicembre dell'anno precedente se la società esegue le liquidazioni mensilmente, o di quella dovuta per l'ultimo trimestre dell'anno precedente se il contribuente effettua trimestralmente la liquidazione dell'imposta;

b) metodo previsionale: l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare da parte dei contribuenti mensili per il mese di dicembre 2010, o che si prevede di dover versare in sede di dichiarazione annuale da parte dei contribuenti trimestrali;

c) metodo della liquidazione al 20 dicembre 2010: l'acconto deve essere pari all'IVA dovuta relativamente alle operazioni al 20 dicembre 2010.

31 dicembre 2010

- Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della legge n. 398/91 da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 250.000 euro. L'opzione si effettua dandone comunicazione all'Ufficio delle entrate ed all'Ufficio SIAE competenti.
- Termine entro il quale i soggetti di cui sopra devono far vidimare il prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 da tenere per l'anno 2011.

2. ATTIVITA' DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1. SEGRETERIA

2.1.1. NORME GENERALI SUL TESSERAMENTO

All'atto della trasmissione delle richieste di tesseramento (modello giallo) o delle Liste di Trasferimento (modello verde) la società deve scrupolosamente verificare che:

- vi sia la firma del calciatore, del Presidente della società ed il Timbro su tutte le copie;
- sia stata apposta la firma degli esercenti la potestà genitoriale (calciatori minorenni), o, in caso di assenza sia stato allegato un documento giustificativo (certificato di morte, stralcio sentenza di divorzio, etc);
- per i trasferimenti sia inequivocabilmente indicato il titolo dello stesso (temporaneo o definitivo) e che vi sia il timbro e la firma del Presidente della società cessionaria e della società cedente;
- I dati riportati siano scritti in maniera chiara e leggibile.

Si raccomanda un'attenta attuazione di quanto sopra in quanto, diversamente, i relativi tesseramenti saranno ritenuti irregolari e quindi archiviati.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5

PROGRAMMA DELLE GARE

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE 2010 - SEMIFINALI GARE DI ANDATA

QUEENS FOGGIA	PINK FUTSAL GIOVINAZZO	CAMPO "K3 SPORTING CLUB" C5 *	FOGGIA	20:00
REAL STATTE	EFFE.GI.CASTELLANA GROTTA	CAM.SPOR.CLUB MONTETERMITI C5	STATTE	20:00

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2010 - SEMIFINALI GARE DI RITORNO

EFFE.GI.CASTELLANA GROTTA	REAL STATTE	CAMPO FIENO SAN MAGNO C/5	PUTIGNANO	20:00
PINK FUTSAL GIOVINAZZO	QUEENS FOGGIA	VECCHIO PAL.TO DELLO SPORT C5	GIOVINAZZO	20:00

4. RISULTATI GARE

INCONTRI DISPUTATI

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

DATA GIORNATA

24/11/10	4/A	PELLEGRINO SPORT C.5	EFFE.GI.CASTELLANA GROTTA	2 - 3
		QUEENS FOGGIA	TORRE PINO	7 - 2
		SAN MARCO MOLA	PINK FUTSAL GIOVINAZZO	1 - 9
25/11/10	4/A	MARTINA CALCIO FEMMINILE	REAL STATTE	2 - 4

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1. Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (delegato del CRA Puglia), nella seduta del **26/11/2010**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMM.

--- GARE DEL 24/11/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (I infr)

GIAMPALMO GRAZIA (San Marco Mola)

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 26/11/2010.

Il Responsabile Regionale
(F.to Dott. Angelo Carone)

Il Presidente
(F.to Vito Tisci)